

ALLEGATO A Articolo	Condizioni fissate dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2243 del 15.12.2014	Condizioni fissate dalla Comunità
2 c. 3 Definizioni	Gli enti locali definiscono i criteri di idoneità dell'alloggio.	L'alloggio si considera idoneo quando, l'intera proprietà faccia capo al nucleo familiare richiedente e si verifichino le seguenti condizioni: a) non sia gravato da diritti reali di godimento o, qualora lo sia, i titolari dei diritti non occupino stabilmente l'alloggio; b) sia dotato degli impianti essenziali di acqua, scarico acque bianche e nere, energia elettrica, idoneo sistema di riscaldamento e almeno un servizio igienico all'interno dell'alloggio completo di wc, lavabo e vasca o doccia.
3 c.1 lett. d) Requisiti di ammissione a contributo;	non essere proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a 120,00 euro. In deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, stabilire una rendita catastale comunque non superiore a 250,00 euro.	non essere proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a 120,00 euro
5 c. 3 Misura del contributo	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di acquisto e di acquisto e risanamento non può essere superiore a euro 200.000,00 (duecentomila); in deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento.	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di acquisto e di acquisto e risanamento non può essere superiore rispettivamente ad euro 200.000,00 (duecentomila) e 230.000,00 (duecentotrentamila);
5 c. 4 Misura del contributo	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di risanamento non può essere superiore a euro 100.000,00 (centomila) e non sono ammissibili a contributo interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila); in deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento.	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di risanamento non può essere superiore a euro 115.000,00 (centoquindicimila) e non sono ammissibili a contributo interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento);

5 c. 5 Misura del contributo	L'importo di mutuo ammesso a contributo non può superare il 75 per cento della spesa ammessa.	L'importo di mutuo ammesso a contributo è fissato al 75 per cento della spesa ammessa.
12 c. 1 Controlli	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono al controllo dei requisiti per l'ammissione a contributo, verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, su un campione che rappresenti almeno il 30 per cento delle domande oppure una percentuale maggiore, fissata dall'ente competente.	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono al controllo dei requisiti per l'ammissione a contributo, verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, sul 100 per cento delle domande da ammettere a contributo .
12 c. 2 Controlli	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono altresì al controllo della documentazione per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la rendicontazione della spesa, verificando la veridicità delle dichiarazioni, su un campione che rappresenti almeno il 30 per cento delle medesime oppure una percentuale maggiore, fissata dall'ente competente.	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono altresì al controllo della documentazione per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la rendicontazione della spesa, verificando la veridicità delle dichiarazioni, su un campione che rappresenti il 100 per cento delle medesime.
12 c. 4 Controlli	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono anche al controllo del rispetto dei vincoli, su un campione che rappresenti almeno il 30% per cento dei contributi concessi oppure una percentuale maggiore, fissata dall'ente competente.	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige procedono, annualmente , anche al controllo del rispetto dei vincoli, su un campione che rappresenti il 50% per cento dei contributi concessi.
21 c. 2 Misura del contributo per le Cooperative edilizie	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di costruzione non può essere superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per alloggio; in deroga le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento.	La spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di costruzione non può essere superiore a euro 170.000,00 (centosettantamila) per alloggio.
21 c. 3 Misura del contributo per le Cooperative edilizie	L'importo di mutuo ammesso a contributo non può superare il 75 per cento della spesa ammessa.	L'importo di mutuo ammesso a contributo è fissato al 75 per cento della spesa ammessa.

ALLEGATO E comma	Condizioni fissate dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2243 del 15.12.2014	Condizioni fissate dalla Comunità
comma 2	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono ripartire tra le varie tipologie le risorse concesse per gli interventi previsti dall'art. 4 e per quelli realizzati dalle cooperative edilizie.	Le risorse saranno ripartite con successivo provvedimento
comma 3	Le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono ripartire le risorse assegnate tra i vari tipi di intervento, riservando agli interventi di acquisto una quota non superiore al 30 per cento delle risorse stesse.	Le risorse saranno ripartite con successivo provvedimento